

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2099-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 luglio 1962*

*modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1962 (V. Stampato n. 4031)*

**d'iniziativa del senatore PIOLA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 ottobre 1962*

Adeguamento del diritto di scritturato di cui alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

Il diritto di scritturato delle note, certificati e copie indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta.

#### Art. 2.

Ferme restando le norme che pongono a carico dei Conservatori dei registri immobiliari tutte le spese di ufficio delle Conser-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

Il diritto di scritturato delle note, do-mande, certificati e copie indicati nella ta-bella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta.

#### Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

vatorie, le somme riscosse per diritti di scritturato non sono soggette a contributo allo Stato o ritenute, ad eccezione del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

Le somme riscosse per diritto di scritturato sono, peraltro, soggette a distinta resa di conto e l'eccedenza di esse, rispetto alle spese effettivamente sostenute dai Conservatori per la copiatura, va per intero versata allo Stato con le modalità che verranno fissate dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 3.

*Identico.*